



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e dell'art. 9,
comma 5 dello Statuto F.I.G.C.

-

PARTE GENERALE

Revisione	Approvazione	Natura delle modifiche
<i>Rev. 0</i>	<i>Assemblea del 20/04/2011</i>	<i>Prima adozione.</i>
<i>Rev. 1</i>	<i>Inviato il 18.11.2019</i>	<i>Aggiornamento organizzativo e normativo</i>
<i>Rev. 2</i>	<i>Assemblea del 02/12/2021</i>	<i>Aggiornamento normativo</i>
<i>Re. 3</i>	<i>Assemblea del 05/03/2024</i>	<i>Aggiornamento normativo</i>



INDICE

DEFINIZIONI	4
PREMESSA.....	6
CAPITOLO 1	7
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	7
1.1. Il Regime di Responsabilità Amministrativa degli enti.....	7
1.2. Principi Fondamentali del Decreto 231 e della normativa rilevante.....	7
1.3. Le sanzioni.....	8
1.4. Le fattispecie di reato.....	8
1.5. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	17
1.6. Il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	18
CAPITOLO 2	20
2. IL MODELLO DELLA LEGA.....	20
2.1. L'adozione del Modello da parte di un'associazione	20
2.2. Il Codice di Giustizia Sportiva e l'art. 9, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C. 21	
2.3. La realizzazione del Modello.....	21
2.4. Elementi costitutivi del Modello.....	22
2.5. Modifiche ed integrazioni del Modello	23
CAPITOLO 3	24
3. IL CODICE ETICO DELLA LEGA	24
CAPITOLO 4	25
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	25
4.1. Premessa.....	25
4.2. Identificazione OdV - Nomina e Revoca	25
4.3. Requisiti dell'OdV	25
4.4. Funzioni e Responsabilità dell'OdV	26
4.5. Poteri dell'OdV.....	28
4.6. Reporting	28
4.7. Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV.....	29
CAPITOLO 5	31
5. FORMAZIONE	31
5.1. Formazione ed informazione del Personale.....	31
5.2. Informativa ai collaboratori esterni	31
CAPITOLO 6	32
6. SISTEMA DISCIPLINARE	32



6.1. Principi generali	32
6.2. Misure nei confronti dei dipendenti	32
6.3. Misure nei confronti del Presidente, del Vicepresidente, dei consiglieri e del Segretario Generale	33
6.4. Misure nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori.....	34
6.5. Misure nei confronti dei collaboratori esterni.....	34
6.6. Sanzioni a tutela del segnalante	34



DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello

Aree di Rischio: le aree di attività dell'Associazione nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati e degli illeciti.

Associazione/Lega/LNPB: la Lega Nazionale Professionisti Serie B che associa in forma privatistica le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio che partecipano al campionato di Serie B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.

Associate: le società calcistiche associate alla LNPB.

Accordi Collettivi: gli Accordi Collettivi applicati dall'Associazione, ivi compreso l'Accordo Collettivo ex art. 4 della L. 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni.

Codice Etico: il codice etico approvato dall'Assemblea della Lega e le sue eventuali modificazioni.

Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner ed i Fornitori.

Consulenti: i soggetti che agiscono previa nomina dell'Assemblea dell'Associazione, su proposta del Consiglio, in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: i soggetti cui si applicano le norme del presente Modello, e precisamente:

- a) i membri del Consiglio, il Presidente, il Vice Presidente, Il Segretario Generale, i membri del Collegio dei Revisori e i membri del Comitato Etico (gli "Esponenti della Lega")
- b) le società calcistiche associate alla Lega (le "Associate");
- c) tutto il personale dipendente della Lega, ivi inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale e i lavoratori a questi assimilati;
- d) tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la Lega stessa rapporti e relazioni, o, comunque, operano per perseguirne gli obiettivi;
- e) i consulenti ed in generale le persone fisiche che intrattengono o che vorranno intrattenere rapporti commerciali con la Lega per proprio conto o per conto delle persone giuridiche che rappresentano;
- f) più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle Aree di Rischio per conto e/o nell'interesse della Lega.

Dipendenti: i soggetti titolari di un rapporto di lavoro subordinato con la Lega.

Decreto 231: il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", e successive modifiche e integrazioni.

Decreto Melandri: il D.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse".

Fornitori: i fornitori di beni e servizi dell'Associazione, e in particolare la Lega Calcio Service S.p.A.

Incaricati di un Pubblico Servizio: ai sensi dell'art. 358 c.p. "sono incaricati di un



pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.lgs. 231/2001.

Modello: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.lgs. 231/2001, nonché dall'art. 9, comma 5 dello Statuto F.I.G.C.

Organismo di Vigilanza (OdV): l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

Organi Associativi: l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Collegio dei Revisori e il Comitato Etico.

P.A.: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio.

Pubblici Ufficiali: ai sensi dell'art. 357 c.p. “sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Soggetti Apicali: le persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

Soggetti Sottoposti: le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

Uffici della Lega: gli uffici che compongono la struttura organizzativa della Lega.



PREMESSA

La Lega è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività associative, a tutela della propria posizione ed immagine.

La Lega ha ritenuto conforme alla propria politica procedere all'adozione ed attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.lgs. 231/2001.

A tal fine, la Lega è determinata ad assicurare che i propri strumenti organizzativi, gestionali e di controllo siano costantemente idonei al perseguimento delle finalità previste dal Decreto 231.

La Lega, sensibile all'esigenza di garantire il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, adotta il Modello anche in conformità alla previsione di cui all'art. 9, comma 5 dello Statuto F.I.G.C.



CAPITOLO 1

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Il Regime di Responsabilità Amministrativa degli enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, che ha introdotto nel nostro ordinamento, per la prima volta, un regime di responsabilità in sede penale degli Enti, oltre a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l’illecito. Secondo tale disciplina, gli Enti possono essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio dell’Ente medesimo dai Soggetti Apicali o dai Sottoposti.

Per quanto riguarda la portata soggettiva delle disposizioni predette, l’art. 1 del Decreto 231 prevede che la nuova normativa sia da ritenersi applicabile a tutti gli enti forniti di personalità giuridica, nonché alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica.

La normativa in questione non si applica invece allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti pubblici non economici, né agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

1.2. Principi Fondamentali del Decreto 231 e della normativa rilevante

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli Enti di tipo amministrativo, ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo penale.

Secondo il Decreto 231, l’Ente è responsabile per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da:

- i. persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (**Soggetti Apicali**);
- ii. persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (**Soggetti Sottoposti**).

Qualora l’autore del reato rientri tra i Soggetti Apicali, è stabilita una presunzione di responsabilità, in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell’Ente. Non vi è invece, alcuna presunzione di responsabilità a carico dell’Ente nel caso in cui l’autore del reato rientri tra i soggetti di cui al punto (ii), poiché in tal caso il fatto illecito del Soggetto Sottoposto comporta la responsabilità dell’Ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e/o vigilanza.

La responsabilità dell’Ente è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha materialmente posto in essere il fatto illecito, che resta pertanto regolata dal diritto penale comune.



Il regime di responsabilità introdotto dal Decreto 231 sorge soltanto nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'Ente: dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale o meno all'Ente, bensì anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale risultato concreto, il fatto illecito trovi riscontro nell'interesse dell'Ente medesimo. Quest'ultimo non risponde invece, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto 231) se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità prevista dal Decreto 231 si configura sia in relazione ai reati commessi in Italia sia a quelli commessi all'estero, purché l'Ente abbia la propria sede principale entro i confini nazionali e nei confronti dello stesso non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del Decreto 231 prevede che *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Sussiste l'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato (art. 38 del Decreto 231). Tale regola trova un contemperamento nel secondo comma dello stesso articolo, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'Ente costituito è rappresentato dal difensore.

1.3. Le sanzioni

Le sanzioni previste a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati, sono:

- sanzioni pecuniarie: determinate dal giudice in base alla gravità del reato e del grado di responsabilità riconosciuto tenuto conto delle attività poste in essere per prevenire i reati (l'ammontare massimo è di circa 1,5 milioni di euro);
- sanzioni interdittive: la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di operare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- confisca del profitto derivante dal reato commesso;
- pubblicazione della sentenza.

1.4. Le fattispecie di reato

La responsabilità dell'Ente sorge solo per i reati tassativamente indicati dal Decreto



231, dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto medesimo.

Il Decreto 231 è in continua evoluzione e nel suo ambito sono state nel tempo introdotte categorie di reati differenti tra loro.

Alcuni sono reati tipici ed esclusivi dell'attività dell'impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività d'impresa vera e propria e si riferiscono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Di seguito si riportano sinteticamente le macrocategorie ed i singoli di reati attualmente rilevanti ai sensi del Decreto:

Reati in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):

- ✓ Peculato, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE (art. 314, I c., c.p.);
- ✓ peculato mediante profitto dell'errore altrui, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE (art. 316 c.p.);
- ✓ malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- ✓ indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- ✓ truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- ✓ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- ✓ frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- ✓ frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- ✓ concussione (art. 317 c.p.);
- ✓ corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ✓ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- ✓ corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- ✓ corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ✓ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- ✓ abuso d'ufficio quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE (art. 323 c.p.);
- ✓ traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.);
- ✓ frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- ✓ turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- ✓ turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, del Decreto)



- ✓ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- ✓ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- ✓ Detenzione, diffusione e Installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- ✓ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici ed altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- ✓ Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- ✓ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- ✓ falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.).
- ✓ Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019, convertito in L. n. 133/2019).

Reati transnazionali e di criminalità organizzata (art. 24 del Decreto)

Le disposizioni di cui al decreto si applicano anche ai reati transnazionali indicati nella legge 146 del 16 marzo 2006. La legge definisce reato transnazionale il reato che vede coinvolto un gruppo criminale organizzato e che: sia commesso in più di uno stato; ovvero sia commesso in uno stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione direzione o controllo avvenga in un altro stato; ovvero sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato; ovvero sia commesso in uno stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato. Tali reati sono rappresentati da:

- ✓ associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- ✓ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater del DPR 43/1973);
- ✓ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);
- ✓ reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.lgs. 286/1998);
- ✓ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- ✓ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 – Parte Generale



strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- ✓ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- ✓ alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- ✓ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- ✓ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- ✓ falsificazione di valori in bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- ✓ contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- ✓ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- ✓ uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- ✓ contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- ✓ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto)

- ✓ turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ✓ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- ✓ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- ✓ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ✓ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ✓ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ✓ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- ✓ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- ✓ false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ✓ false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- ✓ impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);
- ✓ indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ✓ illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- ✓ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- ✓ operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- ✓ omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- ✓ formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 – Parte Generale



- ✓ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ✓ corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- ✓ istigazione alla corruzione tra i privati (art. 2635-bis c.c.);
- ✓ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- ✓ aggio (art. 2637 c.c.);
- ✓ ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2 c.c.);
- ✓ False o omesse dichiarazioni richieste nelle operazioni di fusioni transfrontaliere.

Reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

- ✓ associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- ✓ associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- ✓ assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- ✓ arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- ✓ addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- ✓ finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- ✓ sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- ✓ condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- ✓ attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- ✓ atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- ✓ atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- ✓ sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- ✓ istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- ✓ cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) e mediante associazione (art. 305 c.p.);
- ✓ banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- ✓ assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- ✓ impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- ✓ danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- ✓ pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5);
- ✓ convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1 del Decreto e 583 bis c.p.)



Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- ✓ riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- ✓ prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- ✓ pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- ✓ detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- ✓ pedopornografica virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- ✓ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- ✓ tratta di persone (art. 601 c.p.);
- ✓ acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- ✓ intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis1 c.p.);
- ✓ adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

- ✓ Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F.);
- ✓ manipolazione del mercato (art. 185 del T.U.F.);
- ✓ divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- ✓ divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Reati commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- ✓ omicidio colposo (art. 589, c.p.);
- ✓ lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

Reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- ✓ ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ✓ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- ✓ autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies1 del Decreto)

- ✓ Frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- ✓ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- ✓ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- ✓ messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 – Parte Generale



connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a) *bis*, L. 633/1941);

- ✓ reati di cui al punto precedente commessi su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, L. 633/1941, co. 3);
- ✓ abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
- ✓ importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, comma 1, L. 633/1941);
- ✓ riproduzione su supporti non contrassegnati dalla SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171, comma 2, L. 633/1941);
- ✓ reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-*ter*, comma 1, L. 633/1941:
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni, riproduzioni abusive di cui alla lettera a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
 - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
 - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con legittimo distributore (lett. e);

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 – Parte Generale



- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati realizzati con finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'art. 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazioni a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h);
- ✓ reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-*ter* comma 2, L. 633/1941:
 - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore/da diritti connessi (lett. a);
 - immissione ai fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a -bis);
 - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-*ter* comma 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
 - promozione o organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-*ter*, comma 1, L. 633/1941 (lett. c);
- ✓ mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-*septies*, L. 633/1941);
- ✓ fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, L. 633/1941).

*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)*

*Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)*

- ✓ inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- ✓ disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);



- ✓ traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- ✓ delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);

circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);

- ✓ uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- ✓ distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- ✓ scarico illegale di acque reflue industriali (art. 137, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ omessa bonifica dei siti (art. 257, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- ✓ traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
- ✓ violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
- ✓ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- ✓ inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
- ✓ inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
- ✓ cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3);

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- ✓ disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998);
- ✓ impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998);
- ✓ procurato ingresso illecito (commi 3, 3-bis e 3 ter dell'art. 12 TUimmigrazione);
- ✓ favoreggiamento della permanenza clandestina (comma 5 art. 12 TU Immigrazione).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- ✓ propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D.lgs. 231/2001).

- ✓ frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- ✓ esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).



Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (art. 2 del D.lgs. 74/2000);
- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. 74/2000);
- ✓ dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000);
- ✓ omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000);
- ✓ emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.lgs. 74/2000);
- ✓ occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.lgs. 74/2000);
- ✓ indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000);
- ✓ sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.lgs. 74/2000).

Reati di Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies del Decreto)

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies del Decreto)

- ✓ art. 518-bis: furto di beni culturali;
- ✓ art. 518-ter: appropriazione indebita di beni culturali;
- ✓ art. 518-quater: ricettazione di beni culturali;
- ✓ art. 518-octies: falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- ✓ art. 518-novies: violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- ✓ art. 518-decies: importazione illecita di beni culturali;
- ✓ art. 518-undecies: uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- ✓ art. 518-duodecies: distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- ✓ art. 518-quaterdecies: contraffazione di opere d'arte.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies del Decreto)

- ✓ art. 518-sexies: riciclaggio di beni culturali;
- ✓ art. 518-terdecies: devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

1.5. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

L'art. 6 del Decreto 231, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'Ente, ha previsto tuttavia una forma specifica di esonero da tale responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza");

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 – Parte Generale



- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'operatività dell'esimente presuppone il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controlli, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito.

Pertanto, nella predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo l'obiettivo che ci si deve porre è quello della valutazione di idoneità a raggiungere lo scopo per il quale viene adottato, cioè a prevenire la commissione dei reati e quindi, come effetto mediato, ad escludere la responsabilità dell'Ente sulla base di un'analogha valutazione che di tale Modello dovrà fare successivamente il giudice.

Affinché si realizzi il fine che precede, ogni Modello va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie del soggetto cui esso si applica, in quanto il rischio reato è intimamente connesso al settore economico e all'area geografica in cui l'Ente opera, e la sua struttura e articolazione dipendono poi anche dalle dimensioni dell'Ente medesimo.

In ogni caso, comunque, perché si possa pervenire ad una valutazione di idoneità del Modello, si rinvengono alcuni passaggi obbligati, che, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 2 del Decreto 231, possono così individuarsi:

- I. l'identificazione dei rischi, cioè l'analisi della realtà dell'Ente (sia dal punto di vista geografico che da quello produttivo e strutturale), finalizzata ad individuare in quale settore di attività ed attraverso quali concrete modalità operative potrebbero venire posti in essere comportamenti costituenti reati che assumono rilievo ai fini del Decreto 231;
- II. la predisposizione del sistema di controllo fondato sull'individuazione delle procedure operative attraverso le quali devono essere programmate, formate ed attuate le decisioni dell'Ente nei diversi ambiti di attività.

Il passaggio di cui al punto II. che precede, in particolare, deve attuarsi attraverso la valutazione critica delle procedure operative già esistenti, per proseguire, poi, attraverso l'eventuale adeguamento di esse laddove ritenute non idonee rispetto all'esigenza di contrastare efficacemente, in termini di riduzione ad un livello accettabile, i rischi identificati.

I risultati dell'attività esposta, previa individuazione di un apposito Organismo di Vigilanza e adozione di un Codice Etico mirato alla prevenzione dei comportamenti rilevanti oltre che di un sistema di sanzioni disciplinari, dovranno essere costantemente sottoposti ad un processo di monitoraggio e di valutazione del perdurare dell'adeguatezza ai fini perseguiti, con lo scopo di realizzare un sistema di strutture, procedure e controlli idonei in ogni momento a garantire la soglia concettuale di accettabilità richiesta dal legislatore, rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente ed in aperto contrasto con la volontà del soggetto che ha adottato il Modello.

1.6. Il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto 231 delinea il contenuto dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, prevedendo che gli stessi debbano:



- 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi gli illeciti previsti;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione agli illeciti da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali illeciti;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- 5) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, affinché siano efficacemente attuati, i Modelli richiedono, relativamente alle fattispecie di illecito considerate dal Decreto 231, verifiche periodiche e modifiche in riferimento alle violazioni verificatesi e a mutamenti dell'organizzazione o dell'attività associativa.

Il Decreto 231 dispone che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni), osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.



CAPITOLO 2

2. IL MODELLO DELLA LEGA

2.1. L'adozione del Modello da parte di un'associazione

Come anticipato, l'articolo 1 del Decreto 231 prevede che i destinatari della normativa ivi prevista siano tutti gli enti forniti di personalità giuridica, nonché le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'impianto della normativa medesima, tuttavia, così come le prime applicazioni giurisprudenziali ed i principali approfondimenti dottrinali, si rivolgono sostanzialmente al mondo delle imprese, sulla cui tradizionale struttura è stato disegnato il percorso da seguire per la realizzazione di un Modello idoneo.

La realizzazione di un Modello per un'associazione, qual è la Lega, richiede invece un'attività distinta da quella normalmente seguita per le imprese, in quanto sussistono alcune specifiche peculiarità che rendono necessario un adeguamento nell'interpretazione di quei principi generali che, pur mantenendo intatto il loro valore di indirizzo, non sempre sono interamente applicabili al caso concreto.

Tali peculiarità, da tenere necessariamente in considerazione nella predisposizione del Modello, possono essere così elencate:

- **le finalità dell'Ente:** definite dall'art. 1 dello Statuto della Lega, esse integrano la funzione sportiva con quella manageriale; tale aspetto è necessariamente da tener presente sia nell'impostazione generale del Modello, sia nell'individuazione dei reati potenzialmente rilevanti e delle Aree di Rischio, sia nella valutazione di coerenza e congruità delle attività svolte dall'Associazione;
- **la governance dell'Ente:** gli organi statutari della Lega (Assemblea, Consiglio, Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Collegio dei Revisori, Comitato Etico) hanno caratteristiche e finalità proprie, disciplinate dallo Statuto della Lega medesima, che si discostano in maniera rilevante dai modelli di governance tipici delle strutture societarie; tali particolari caratteristiche, unitamente al peculiare rapporto che lega le singole società all'Associazione costituiscono aspetti di cui è necessario tener conto soprattutto in riferimento alla valutazione di idoneità della struttura decisionale;
- **il rapporto tra Associate e Associazione:** tale aspetto è essenziale per comprendere la necessità di un'articolazione degli organi associativi che consenta una rappresentanza ampia e diversificata, così come per comprendere le dinamiche interne;
- **la presenza di un duplice livello di operatività:** la ripartizione delle competenze tra Assemblea e Consiglio si riflette in una struttura articolata e complessa, aspetto del quale è necessario tener conto nella predisposizione delle procedure amministrative che disciplinano la movimentazione di denaro e nell'individuazione delle procedure necessarie al fine di monitorare la coerenza di ogni iniziativa intrapresa con la mission complessiva dell'Ente;



- **l'appartenenza dell'Associazione all'ordinamento sportivo:** da tale appartenenza deriva un forte condizionamento sia in termini di struttura, sia di funzionamento, che di finalità perseguite; pur non essendo previste, come invece avviene per le Associate, sanzioni conseguenti alla violazione delle norme settoriali, la Lega è comunque tenuta al rispetto del principio generale di cui all'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ed a tal fine si dota del Modello, in conformità alla previsione sancita dall'art. 9, comma 5 dello Statuto F.I.G.C.

2.2. Il Codice di Giustizia Sportiva e l'art. 9, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C.

L'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sancisce un principio fondamentale dell'ordinamento sportivo, in base al quale *“Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”*.

Lo Statuto della F.I.G.C. prevede, all'art. 9 comma 5, che: *“Le Leghe, con appositi regolamenti, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli devono prevedere:*

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;*
- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo;*
- c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;*
- d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”*.

L'adozione del Modello, la cui struttura presenta caratteristiche del tutto analoghe ed assimilabili a quelle dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex art. 9, comma 5 dello Statuto F.I.G.C., consente all'Associazione di conformarsi, oltre che alla normativa statale, anche alle previsioni imposte dall'ordinamento sportivo.

2.3. La realizzazione del Modello

Premesso quanto sopra, la Lega è impegnata in una serie di attività volte ad assicurare costantemente la conformità del Modello ai requisiti del Decreto 231 e dell'art. 9, comma 5 dello Statuto F.I.G.C. Per la realizzazione del progetto, la Lega ha provveduto a creare un gruppo di lavoro composto dal personale dei singoli Uffici e dal Segretario Generale, oltre che da risorse esterne, provenienti sia dal settore giuridico, sia da quello della consulenza manageriale.

Il progetto è stato articolato nelle seguenti fasi:



- 1) mappatura degli ambiti associativi di attività a rischio di reato e identificazione dei soggetti sottoposti al monitoraggio;
- 2) predisposizione dei protocolli esistenti a prevenire e ridurre tale rischio;
- 3) nomina dell'OdV, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera (b) del Decreto 231;

Di seguito verranno esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del progetto.

L'art. 6, comma 2, lett. (a) del Decreto 231 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle aree nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto stesso. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi che comunemente vengono definiti "sensibili" o "a rischio".

Obiettivo di questa fase è stato l'analisi del contesto associativo – l'analisi dell'attività della Lega, del modello di *governance* in essere e dell'assetto organizzativo - per verificare dove (in quale aree/settori di attività) e secondo quali modalità e grado di rischiosità potessero essere commessi fatti riconducibili alle figure di reato previste dal Decreto 231.

Il risultato di tale verifica si è concretizzato in un elenco delle attività che, esclusivamente in considerazione dei loro specifici contenuti, sono più esposte al rischio potenziale di commissione dei reati disciplinati dal Decreto 231.

Per l'elaborazione di detta mappatura, si è partiti dai singoli reati sanzionati ai sensi del Decreto 231, e ad ognuno di questi si è associata la funzione nel cui ambito, teoricamente, potrebbe concretarsi la relativa commissione.

Al fine di assicurare a questa attività un adeguato livello di dettaglio ed il corretto adeguamento alla realtà della Lega, sono state effettuate interviste con i soggetti che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree sensibili, nonché dei meccanismi di controllo in essere.

La mappatura delle Aree di Rischio in tal modo ottenuta deve comunque considerarsi come un complesso in evoluzione, non potendosi infatti escludere ulteriori ampliamenti dell'ambito applicativo del Decreto 231, così come evoluzioni procedurali e/o organizzative della Lega, il cui verificarsi potrebbe comportare una variazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di reato.

2.4. Elementi costitutivi del Modello

In conformità allo spirito del Decreto 231 e dell'art. 9, comma 5 dello Statuto F.I.G.C. l'efficacia del Modello si basa sull'attuazione del complesso dei Protocolli che, nella loro attuazione ed operatività, sono "*diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*".

Nell'identificazione dei Protocolli, la Lega ha accolto integralmente le indicazioni fornite in argomento dalle Linee Guida elaborate da Confindustria.

Secondo tale approccio, la Lega ha previsto lo sviluppo delle seguenti componenti del sistema di controllo interno:



- Predisposizione di procedure aziendali idonee alla prevenzione dei reati rilevanti ex D.lgs. 231/2001;
- Formazione e Comunicazione al Personale;
- Informativa ai fornitori e ai consulenti;
- Definizione del Sistema Disciplinare e Sanzionatorio;
- Costituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- Predisposizione dei canali e degli strumenti per la ricezione dei Flussi Informativi periodici delle segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Al termine dell'attività sopra descritte è stato redatto il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, articolato in tutte le sue componenti.

Il Modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal D.lgs. 231/2001.

Il Modello, in particolare, è suddiviso in:

- ✓ la (presente) "**Parte Generale**", che contiene una parte descrittiva dell'attività svolta dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio,
- ✓ la "**Parte Speciale**" il cui contenuto è costituito dall'individuazione delle aree sensibili con la previsione dei relativi protocolli di controllo, in una serie di procedure relative ad attività considerate potenzialmente a rischio di commissione di reato ex D.lgs. 231/2001,
- ✓ il **Codice Etico**.

2.5. Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello "*un atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a del Decreto) le successive modifiche ed integrazioni di **carattere sostanziale** dello stesso sono rimesse alla competenza dell'Assemblea della Lega.

È peraltro riconosciuta al Presidente e/o Segretario Generale la possibilità di effettuare eventuali integrazioni delle Aree di Rischio, nonché la facoltà di apportare al testo del Modello eventuali modifiche o integrazioni di **carattere formale**.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno della Lega.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate dall'OdV della Lega ai suddetti organi associativi.

Coerentemente a quanto precisato poc'anzi, a seconda del tipo di modifica proposta, essa sarà apportata direttamente dal Presidente e/o Segretario Generale o da questi sottoposta all'approvazione dell'Assemblea della Lega.



CAPITOLO 3

3. IL CODICE ETICO DELLA LEGA

La Lega intende promuovere un alto livello qualitativo di gestione delle proprie attività, nella convinzione che agire secondo principi di natura etica sia, nell'interesse della stessa e delle Associate, un preciso dovere morale.

In quest'ottica, la Lega ha provveduto all'elaborazione e alla pubblicazione di un Codice Etico, nel quale sono indicate le principali strategie e regole di condotta adottate dall'Associazione per una gestione delle attività che risulti corretta sotto il profilo sia etico sia giuridico.

In particolare, il Codice Etico ricomprende quali suoi contenuti principali:

- ✓ valori morali ispiratori dell'attività dell'Associazione;
- ✓ comportamento nel lavoro;
- ✓ comportamento negli affari;
- ✓ comportamento nell'organizzazione delle competizioni sportive;
- ✓ gestione dei conflitti di interesse.

Il Codice Etico è vincolante per tutti i Destinatari, così come nei confronti di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Lega, cui è fatto obbligo di conoscerne i contenuti e di osservare quanto in esso prescritto.

Al fine di assicurare una puntuale diffusione dei contenuti del Codice Etico, la Lega ha deciso di informare i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente con la propria attività (Dipendenti, Associate, membri del Consiglio, Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, membri del Collegio dei Revisori, principali Collaboratori Esterni, Consulenti, Fornitori e Partner), di aver adottato il Codice Etico e di averlo reso disponibile sia sul sito internet (www.legaserieb.it), e di poterlo inoltre consegnare in formato elettronico o cartaceo a chi ne facesse semplice richiesta.

L'adesione di terzi al Codice Etico, ed il rispetto dei principi in esso contenuti, sono assicurati mediante l'inserimento di clausole specifiche nei contratti che disciplinino il rapporto di collaborazione, consulenza, fornitura o di altro tipo che si venga ad instaurare con la Lega.



CAPITOLO 4

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

4.1. Premessa

Nel caso si configurino ipotesi di reato previste dal Decreto 231, quest'ultimo pone come condizione per l'applicazione dell'esimente il fatto che sia stato affidato a un organismo dell'Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

4.2. Identificazione OdV - Nomina e Revoca

La Lega, in attuazione di quanto previsto dal Decreto 231 ed in considerazione dell'attuale assetto dell'Associazione, con delibera dell'Assemblea del 20 aprile 2011, aggiornata al 27 aprile 2011, ha provveduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza (OdV), avente la specifica responsabilità di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello, oltre che di curarne l'aggiornamento. In tale sede si è individuata, quale preferibile opzione organizzativa, quella che prevede l'attribuzione dei compiti e della responsabilità dell'OdV ad un organo collegiale. Successivamente, in data 19 febbraio 2019, l'Assemblea di Lega ha scelto di adottare un organo monocratico, nominando un professionista esterno.

La revoca dell'incarico, di competenza dell'Assemblea, è ammessa:

- a) in tutti i casi in cui la legge ammette la risoluzione, ad iniziativa del datore di lavoro, del rapporto di lavoro dipendente;
- b) per motivi connessi all'inadempimento specifico, sia esso doloso o colposo, agli obblighi di cui all'incarico (ad esempio infedeltà, negligenza, inefficienza, etc.);
- c) nei casi di impossibilità sopravvenuta;
- d) allorché vengano meno in capo ai membri i requisiti di cui al paragrafo successivo;
- e) allorché cessi il rapporto di dipendenza o collaborazione con la Lega ad iniziativa dell'OdV.

4.3. Requisiti dell'OdV

I compiti di vigilanza sul Modello devono essere affidati ad un organo che sia caratterizzato da requisiti di:

- ✓ *autonomia e indipendenza;*
- ✓ *professionalità;*
- ✓ *elevata continuità di azione.*

A tale riguardo si precisa che:

- ai fini dell'attestazione del requisito di autonomia ed indipendenza è necessario che l'OdV:



- non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo (sia cioè sprovvisto di compiti operativi),
- sia in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza,
- sia in posizione di assoluta indipendenza rispetto alla FIGC e alle Associate,
- risponda, nello svolgimento della funzione, solo al vertice operativo della Lega;
- con riferimento al requisito della professionalità, l'OdV deve possedere competenze giuridiche ed economiche, o comunque di rilevanza endosettoriale, adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, e tali da assicurare, unitamente all'indipendenza, l'obiettività di giudizio;
- in merito alla elevata continuità di azione, l'Organismo deve assicurare costantemente la vigilanza sul Modello e curarne l'attuazione e l'aggiornamento avvalendosi dei necessari poteri ispettivi.

4.4. Funzioni e Responsabilità dell'OdV

Con la prima deliberazione sopra indicata, l'Assemblea ha provveduto inoltre a specificare le responsabilità ed i compiti dell'OdV, qui di seguito indicati.

L'OdV è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Lega, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto 231, e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:

- vigilare sull'effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Lega corrispondano al Modello predisposto;
- verificare l'efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati e degli illeciti;
- aggiornare il Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali ed alle modifiche della struttura della Lega.

Su un piano più operativo, sono affidati all'OdV della Lega i seguenti compiti:

Verifiche e controlli

- Verificare periodicamente la mappatura delle Aree di Rischio, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura associativa;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte ad accertare la corretta applicazione del Modello, in particolare assicurando che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto 231;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi competenti;



- coordinare lo scambio di informazioni tra i vari Uffici (anche attraverso apposite riunioni), al fine di:
 - tenere costantemente aggiornate le Aree di Rischio,
 - tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio,
 - verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, etc.),
 - garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello.

Formazione

- Promuovere iniziative per la formazione relativa ai vari aspetti inerenti il Modello, e predisporre la documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Segretario Generale;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria ad una sua efficace attuazione.

Violazioni e Sanzioni

- Segnalare le eventuali violazioni del Modello e, più in generale, del Decreto 231, al Presidente, al Vice Presidente, al Consiglio o al Segretario Generale;
- coordinarsi con il Segretario Generale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari
- indicare i provvedimenti più opportuni per porre rimedio alle violazioni.

Aggiornamento

- Proporre agli organi competenti di emanare disposizioni procedurali di attuazione dei principi e delle regole contenute nel Modello;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al Segretario Generale e/o all'Assemblea le possibili aree di intervento;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando al Segretario Generale le possibili aree di intervento;
- indicare al Segretario Generale le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso.



4.5. Poteri dell'OdV

Al fine di espletare le funzioni ed i compiti sopra descritti, l'OdV potrà:

- sollecitare gli addetti dei singoli Uffici al rispetto del Modello;
- indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle prassi ordinarie;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello agli addetti degli Uffici.

L'OdV dovrà avere, altresì, libero accesso alle persone e a tutta la documentazione dell'Associazione e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

Infine, all'OdV devono essere segnalate tutte le informazioni rilevanti per un'efficace attuazione del Modello.

Al fine di consentire all'OdV di operare efficacemente in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello:

- a) l'Assemblea, nel contesto delle procedure di formazione del budget della Lega, delibera annualmente un'adeguata dotazione di risorse finanziarie, di cui l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti, e rispetto alla quale potrà richiedere integrazioni all'Assemblea medesima;
- b) l'OdV è libero di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Lega, ovvero di Collaboratori Esterni.

4.6. Reporting

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due linee di reporting:

- la prima, su base **continuativa** nei confronti del Segretario Generale;
- la seconda su **base annuale**, nei confronti dell'Assemblea.

Al riguardo, l'OdV predispone una relazione annuale per l'Assemblea contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e gli altri temi di maggior rilevanza; in tale relazione l'OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno successivo.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri organi.

L'attività di reporting ha in ogni caso sempre ad oggetto l'attività svolta dall'OdV e le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Lega, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Lega per i diversi profili specifici.



4.7. Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

L'art 6 del D.lgs. 231/2001, comma 2-bis, così come modificato dal DLgs 24/2023, prescrive che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano prevedere, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE)2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

Le segnalazioni devono essere effettuate al Gestore delle segnalazioni inviando una comunicazione scritta tramite la piattaforma informatica disponibile sul sito internet oppure oralmente attraverso il sistema di messaggistica fruibile all'interno della detta piattaforma informatica o mediante richiesta di appuntamento in presenza.

Laddove non fosse incaricato dei compiti di gestione delle segnalazioni, è opportuno che l'OdV venga comunque coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni whistleblowing regolamentando i necessari flussi informativi, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

In particolare, qualora l'OdV non sia individuato come gestore dovrà ricevere:

- immediata informativa sulle segnalazioni affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento;
- un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche non 231, al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing e proporre all'ente eventuali necessità di suo miglioramento.

La gestione del whistleblowing è normata dall'apposito Regolamento allegato al modello organizzativo ed a cui si fa espresso rinvio.

L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

L'OdV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione, si astiene altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli previsti dal D.lgs. 231/2001 e comunque per scopi non conformi alle proprie funzioni.

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, i Dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- le segnalazioni pervenute che prospettino comportamenti fraudolenti o in violazione di norme o regole interne;
- i reclami da cui emergano possibili ipotesi di frode o irregolarità comportamentali;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Lega o suoi Dipendenti o gli Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni della Lega nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti ed alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 – Parte Generale



a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere alle strutture tecnico/operative a qualsiasi titolo coinvolte nelle aree a rischio, di comunicare periodicamente informazioni specificamente richieste, così come indicato in apposite comunicazioni emesse da parte dell'Organismo di Vigilanza.

I responsabili delle Funzioni e delle strutture tecnico/operative coinvolte nell'ambito delle aree a rischio di reato individuate nella Parte Speciale garantiranno, coordinando le unità di propria competenza, la documentabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa interna e della normativa vigente, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione all'uopo necessaria, per il periodo di tempo specificato nei protocolli o comunque richiesto dalla normativa vigente

Gli obblighi di segnalazione da parte di Consulenti/Collaboratori e Partner sono specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla Lega.

In ogni caso, qualora un Dipendente o un membro degli Organi Sociali non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 6 del presente Modello.



CAPITOLO 5

5. FORMAZIONE

5.1. Formazione ed informazione del Personale

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Lega garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari, sia già presenti sia da inserire in futuro.

Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Successivamente alla formale adozione del presente Modello, è stata attuata una capillare comunicazione a tutto il personale relativa all'adozione del Modello stesso, alle sue finalità ed ai protocolli adottati.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Segretario Generale in stretta cooperazione con l'OdV ed è articolata sui livelli di seguito indicati:

- a) seminario iniziale con gli addetti di ciascun Ufficio, volto all'illustrazione delle procedure interne adottate dalla Lega ed alla descrizione della struttura e delle dinamiche della Lega medesima;
- b) incontri di aggiornamento su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Decreto 231 ed alla sua applicazione;
- c) nota informativa in Lega;
- d) informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- e) occasionali e-mail di aggiornamento.

Nel contesto di tale attività formativa sarà data ampia diffusione al Codice Etico, richiamando l'attenzione dei singoli contenuti e sulle responsabilità derivanti dalla sua inosservanza.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria ed il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV. La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 6 del presente Modello.

5.2. Informativa ai collaboratori esterni

Dovranno altresì essere fornite ai Collaboratori esterni apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Lega sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.



CAPITOLO 6

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso. L'applicazione di tale sistema e delle relative sanzioni presuppone la semplice violazione di quanto previsto dal Modello ed è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231.

6.2. Misure nei confronti dei dipendenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei Dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei Dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Costituiscono, altresì, illecito disciplinare le violazioni relative al sistema di "whistleblowing" e più precisamente:

- ✓ violazione della riservatezza del segnalante¹ e della segnalazione
- ✓ ritorsioni nei confronti di un segnalante;
- ✓ ostacolo/impedimento alla trasmissione della segnalazione alle persone competenti.
- ✓ segnalazioni in malafede o con dolo o che intenzionalmente e consapevolmente riportino informazioni errate (anche parziali) o fuorvianti.

Le misure sanzionatorie indicate nel Modello sono comunicate a tutti i dipendenti tramite affissione in luogo accessibile a tutti (bacheche o intranet) e vincolanti per tutti i Dipendenti dell'Associazione.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei Dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per quanto riguarda l'accertamento delle mancanze in conformità al CCNL di riferimento nei confronti dei Dipendenti:

1. ad ogni notizia di violazione del Modello, è dato impulso alla procedura di accertamento;
2. nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;

¹ La tutela è prevista anche per:

- facilitatore che assiste un Whistleblower nel processo di segnalazione o divulgazione,
- i colleghi ed i parenti del segnalante,
- i soggetti giuridici collegati al segnalante



3. la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, ad istanza dell'OdV, il Consiglio individua – analizzate le motivazioni del dipendente – la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il Segretario Generale comunica l'irrogazione di tale sanzione all'OdV. Tali soggetti provvedono infine al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

I provvedimenti previsti sono:

1) **rimprovero verbale o scritto**, il Dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree di Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni impartite dalla Lega;

2) **multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione**, il Dipendente che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree di Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, anche qualora dette mancanze non siano state singolarmente accertate e contestate;

3) **sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro**, il Dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree di Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Lega, arrechi danno alla Lega o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della Lega medesima;

4) **trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto**, il Dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree di Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto 231, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;

5) **licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto**, il Dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree di Rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Lega di misure previste dal Decreto 231, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Lega nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Lega stessa.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del Dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;



- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Segretario Generale.

6.3. Misure nei confronti del Presidente, del Vicepresidente, dei consiglieri e del Segretario Generale

In caso di violazione del Modello da parte del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri e/o del Segretario Generale della Lega, l'OdV informerà il Consiglio e l'Assemblea della stessa, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto 231 e successive modifiche, il Presidente, il Vice Presidente, il membro del Consiglio e/o il Segretario Generale condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne il Consiglio e l'Assemblea.

6.4. Misure nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri del Collegio dei Revisori, l'OdV informa l'intero Collegio ed il Consiglio i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione del Consiglio al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.5. Misure nei confronti dei collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto 231 potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o comunque nei relativi accordi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Lega, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto 231.

6.6. Sanzioni a tutela del segnalante

Ai sensi dell'art. l'art 6 del D.lgs. 231/2001, comma 2-bis, sono previste, nelle modalità descritte nei precedenti paragrafi, sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela di colui che effettua una segnalazione all'Organismo di Vigilanza. Le stesse sanzioni sono applicabili a chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni all'Organismo di Vigilanza che si rivelano, successivamente, infondate.